

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		Organizzazione e funzionamento dello Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia. (3771)
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);		875
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	873	PRESIDENTE
	879	875, 877
PRESIDENTE	873, 874, 879	ANDREUCCI
	880, 882, 883, 884, 885	876, 877
SCHIAVETTI	879	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	880, 882, 883, 884	876, 877
BREGANZE, <i>Relatore</i>	879, 880	KUNTZE
	881, 883, 884, 885	876
ANDREUCCI	879	BREGANZE
PINNA	879, 880, 881, 882, 883	877
KUNTZE	882, 884	PENNACCHINI
		877
Inversione dell'ordine del giorno:		Votazione segreta:
PRESIDENTE	874	PRESIDENTE
BREGANZE	874	885
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3681)	874	
PRESIDENTE	874, 875	
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	874	
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	875	

La seduta comincia alle 9,40.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Come i colleghi ricordano, a base della discussione è stato prescelto il disegno di legge governativo, al quale tuttavia un Comitato ristretto, all'uopo nominato, ha proposto taluni emendamenti.

Nella precedente seduta la Commissione era arrivata all'esame dell'articolo 8, il cui testo reca:

Cariche del Consiglio.

« Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente deve essere scelto fra i componenti del Consiglio iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti ».

L'articolo è stato ampiamente illustrato dal relatore e dai colleghi che sono intervenuti e sono stati presentati degli emendamenti. L'emendamento più lontano dal testo governativo è quello del Comitato ristretto, mentre il meno lontano è quello dei colleghi Andreucci e Pennacchini.

Poiché nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto, che è il seguente:

« *Sostituire le parole:* il Presidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti, *con le parole:* ove il Presidente sia iscritto nell'albo dei professionisti, il vice presidente deve essere scelto tra i pubblicisti: e reciprocamente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, che, dopo l'approvazione dell'emendamento del Comitato ristretto, risulta così formulato:

« Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'albo dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti e reciprocamente ».

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Emanuele Guerrieri e Kuntze hanno fatto richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di anticipare la discussione del disegno di legge n. 3681 sulla dichiarazione di morte presunta, che presenta una particolare urgenza.

BREGANZE. Dato che il collega Guerrieri Emanuele relatore deve assentarsi, non faccio nessuna obiezione all'inversione dell'ordine del giorno. Però rivolgo viva preghiera che, dopo la conclusione della discussione di quel disegno di legge, si riprenda l'esame del disegno di legge sull'ordinamento della professione di giornalista.

PRESIDENTE. Prima di tornare al disegno di legge sull'ordinamento della professione di giornalista, dobbiamo anche completare l'esame del disegno di legge n. 3771 relativo all'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, che ieri abbiamo esaminato fino all'articolo 9.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 ».

Il relatore onorevole Guerrieri Emanuele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Il nostro codice di procedura civile prescrive, per il procedimento relativo alla dichiarazione di morte presunta, alcune forme di pubblicità sia per la domanda con la quale si dà inizio al procedimento sia per la sentenza che contiene la dichiarazione di morte presunta. E precisamente richiede l'inserzione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e in due giornali.

L'articolo 727 del codice di procedura civile dispone delle forme di pubblicità riguardanti la domanda; l'articolo 729 dispone delle forme di pubblicità riguardanti la sentenza.

Con la legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politica e militare determinatasi tra il 10 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1945, si volle

semplificare la procedura e renderla meno costosa, eliminando l'inserzione dell'estratto nei giornali — inserzione che logicamente non può essere gratuita e comporta talvolta una spesa non indifferente — sostituendo a questa forma di pubblicità l'inserzione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, come già disposto dal codice di procedura civile. La legge, però, faceva richiamo, per quanto attiene alla deroga, alle prescrizioni del codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali citando l'articolo 728 anziché gli articoli 727 e 729. L'articolo 728 è quello che riflette le modalità del provvedimento a cui si dà corso in seguito alla domanda. Si tratta di un errore puramente materiale, ma da questo errore è derivata un'interpretazione giurisprudenziale restrittiva, che appare in contrasto anche con le finalità della legge, quali si possono rilevare dai lavori preparatori. Si è ritenuto, cioè, che la semplificazione della procedura mediante l'inserzione sui giornali prevista dal codice di procedura civile riguarda la domanda e non anche la sentenza. Questa interpretazione è contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione del 15 gennaio 1954, alla quale giurisprudenza si sono uniformate alcune magistrature di merito. La suprema Corte ha mantenuto la sua interpretazione con altra sentenza più recente del 14 settembre 1960. Ignoro se ve ne siano delle altre successive. Da ciò è derivata la necessità di un'interpretazione autentica che valga ad eliminare le dubbiezze di interpretazione. E a questa esigenza provvede il disegno di legge sottoposto al vostro esame, che consta di un articolo unico, in virtù del quale si dispone che l'articolo 4 della legge 3 giugno 1949 sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi fra il 1940 e il 1945 deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla domanda che alla sentenza.

Il Senato ha già dato al riguardo la sua approvazione. Mi è facile concludere questa brevissima relazione proponendo che anche questa Commissione dia la sua approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore della sua lucida relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali, si applica sia alla pubblicazione della domanda, sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato al termine della seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia (3771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia » (3771). Comunico che esso è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 12 aprile 1962.

Comunico, altresì, che nelle precedenti sedute eravamo giunti fino all'approvazione dell'articolo 9 compreso.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Obbligo di denuncia).

Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, dà egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo successivamente in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(*Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi*).

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni è devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo successivamente in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

(*Inchiesta amministrativa*).

Il Ministro può avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena provvede normalmente alle inchieste con proprio personale.

Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al Capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alla capacità da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari.

Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'inquisito.

Il Capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.

Copia della relazione viene trasmessa al Direttore generale competente.

ANDREUCCI. Che cosa vogliono dire le parole « criteri analoghi » poste all'inizio del quarto comma dell'articolo 12 ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per « criteri analoghi » si intendono quelli riferiti al capoverso precedente.

ANDREUCCI. In tal caso, a mio avviso, si dovrebbe dire: « gli stessi criteri ». Infatti l'interpretazione letteraria di « criteri analoghi » è un'altra.

Propongo un emendamento sostitutivo, nel senso di sostituire all'inizio del quarto comma dell'articolo 12, alle parole: « criteri analoghi », le altre: « gli stessi criteri ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A me pare che sia più esatto dire « criteri analoghi ». Mi sembra abbastanza chiaro che tali parole si riferiscono ai criteri illustrati nel comma precedente dello stesso articolo 12.

KUNTZE. Penso che il motivo per il quale si sia usata la parola « analoghi » sia stato quello di consentire al magistrato ispettore incaricato di eventuali inchieste da eseguire nei confronti di funzionari, un più vasto campo di valutazione e di azione.

Devo fare, altresì, un'osservazione, la quale, però, non inciderà in sede di votazione da parte del mio gruppo politico. Noi pensiamo, in avvenire, in conseguenza di uno studio più accurato su tale materia, di richiedere che le eventuali inchieste nei confronti dei magistrati siano condotte, dall'inizio alla fine, esclusivamente dal Consiglio superiore della magistratura, il quale avrà anche la facoltà di affidare specifiche deleghe al riguardo ad altri organi dello Stato.

Noi riteniamo che la obiezione fatta ieri dall'onorevole Ministro sia di ostacolo all'accoglimento di questa nostra richiesta, perché nulla vieta che il ministro, nel caso di un'inchiesta disposta dal Consiglio superiore della magistratura, possa avvalersi di quelle facoltà costituzionali per l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del magistrato.

Non credo, pertanto, che i termini siano così antitetici da poter dire che, ove si affidasse al consiglio superiore della magistratura la facoltà o la potestà di disporre questa inchiesta a carico del magistrato, questo sia da considerarsi incostituzionale.

Sarebbe incostituzionale, invece, se noi affidassimo unicamente al Consiglio superiore questa potestà. Naturalmente di questo, come ho premesso, non faccio oggetto dell'opportunità di una sollecita approvazione di questa legge.

Ho voluto, però, fare unicamente questa riserva per sollecitare l'attenzione del Gover-

no perché appronti uno studio più generale su questo delicato problema.

BREGANZE. Riferendomi alle osservazioni che ha fatto l'onorevole Andreucci, vorrei precisare, per maggiore sua tranquillità, che l'aggettivo analogo, per quanto non bellissimo dal punto di vista estetico, vuol significare, in questo caso, che ci si riferisce alle stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili.

Detto questo, mi pare che ogni preoccupazione debba cadere in merito a questa parola.

Colgo questa occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di fare quanto è nelle nostre possibilità per sollecitare gli uffici del Ministero di grazia e giustizia, dove vi sono anche dei magistrati, ad adottare formulazioni più rispondenti a quelle che sono le tecniche, diciamo così, legislative, soprattutto dal punto di vista linguistico, dell'estetica e della forma.

Il Ministero di grazia e giustizia, in modo particolare è chiamato a formulare leggi assai impegnative e non sarebbe male, quindi, se si cercasse di adottare una forma la meglio curata possibile.

Per esempio, all'articolo successivo di questo provvedimento, si parla di abrogare le disposizioni contrarie alla presente legge. Sono questioni che dal punto di vista della tecnica legislativa risolvono, non certo nel migliore dei modi, per quanto riguarda la parte linguistica ed estetica, i concetti espressi nelle leggi.

Va bene che, come diceva San Paolo, la lettera uccide e lo spirito salva, per cui, lo spirito della legge, alla fine dei conti è quello che maggiormente interessa.

Ma in quello stesso spirito vorrei anche pregare che, dove è possibile, si eviti il riferimento ad altre leggi, che talvolta è opportuno farlo, perché il riportare il testo di vari articoli appesantirebbe il provvedimento, ma in altri casi si fa senza una vera e propria necessità; e ciò rende meno facile la comprensione della legge da parte dell'interprete.

Per quanto concerne la specifica osservazione dell'onorevole Andreucci sull'aggettivo « analoghi », l'obiezione può essere superata, in quanto si rileva dai lavori preparatori che per « analoghi », s'intende dire « gli stessi in quanto applicabili ».

ANDREUCCI. Siamo reduci adesso dallo avere approvato un disegno di legge necessario ad eliminare un'interpretazione data dalla Cassazione del tutto diversa da quella che era nelle intenzioni del Parlamento. Ad ogni modo sappiamo che i lavori preparatori, specialmente per i massimi giudici, non contano nulla.

Se il Governo concorda con l'interpretazione data dal collega Breganze a proposito dell'aggettivo « analoghi », io ritiro l'emendamento che avevo preparato e penso che anche il collega Pennacchini sia disposto a fare altrettanto.

PENNACCHINI. Sono d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non ha difficoltà a dichiarare che la frase « criteri analoghi » significa « gli stessi, in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti metto in votazione l'articolo 12 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13.

ART. 13.

(Norme abrogate).

È abrogata la legge 25 giugno 1940, numero 1212, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14.

(Decorrenza).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Do lettura della tabella A:

TABELLA A.

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Numero dei posti
Magistrati di corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, <i>ovvero</i> magistrati di corte di cassazione	5
Magistrati di corte di cassazione	3
Magistrati di corte di appello	14
Magistrati di corte di appello <i>ovvero</i> magistrati di tribunale	14
Magistrati di tribunale	47
Magistrati di tribunale <i>ovvero</i> aggiunti giudiziari	6
TOTALE	90

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, la metto in votazione.
(*E approvata*).

Do lettura della tabella B:

TABELLA B.

RESIDENZA DEI FUNZIONARI ISPETTORI

Sede	Circoscrizione ispettiva	Numero degli ispettori
1. — BARI	Distretti delle corti di appello di Bari e Lecce	2
2. — BOLOGNA	Distretti delle corti di appello di Ancona e Bologna	2
3. — CAGLIARI	Distretto della corte di appello di Cagliari	1
4. — CATANIA	Distretti delle corti di appello di Catania e Messina	1
5. — CATANZARO	Distretto della corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria	2
6. — FIRENZE	Distretto della corte di appello di Firenze	1
7. — MILANO	Distretti delle corti di appello di Brescia e Milano	2
8. — NAPOLI	Distretti delle corti di appello di Napoli e Potenza	3
9. — PALERMO	Distretti delle corti di appello di Caltanissetta e Palermo	2
10. — ROMA	Distretti delle corti di appello di L'Aquila, Perugia e Roma	4
11. — TORINO	Distretti delle corti di appello di Genova e Torino	2
12. — VENEZIA	Distretti delle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia	2
	TOTALE	24

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, la metto in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per l'ordinamento della professione dei giornalisti già discusso all'inizio della seduta.

Dobbiamo passare all'articolo 9.

SCHIAVETTI. Vorremmo proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 8. Si tratta di un emendamento che non si accorda però col testo già approvato.

PRESIDENTE. Possiamo discuterlo come proposta di un articolo aggiuntivo 8-bis, ma non come proposta di un comma aggiuntivo all'articolo 8 in quanto questo è stato già approvato.

SCHIAVETTI. Propongo allora un articolo aggiuntivo 8-bis che potrebbe essere così formulato: « In ogni caso il presidente dell'ordine dei giornalisti non può appartenere ad un altro ordine professionale ». Questo per evitare un'incongruenza su cui credo potrebbe intervenire anche la Corte di Cassazione o qualche altro organo giurisdizionale. Tanto più che è vietata l'appartenenza contemporanea a due ordini professionali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Devo dichiarare che, data la delicatezza estrema dell'argomento e dato che l'emendamento è stato proposto soltanto stamattina, sono costretto a chiedere un rinvio della discussione limitatamente a questo punto. Pregherei, perciò, di accantonare l'argomento e di rinviarlo ad una delle prossime sedute, in modo che gli uffici del Ministero abbiano la possibilità materiale di esaminarlo e di poter esprimere un parere in proposito con piena consapevolezza.

BREGANZE, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad accedere alla proposta dell'onorevole Sottosegretario per un migliore esame. In linea generale, però, non vedrei difficoltà ad accettare l'emendamento Schiavetti, salvo a vederne l'esatta collocazione, e, cioè, se non sia preferibile inserirlo nel capo « Disposizioni comuni » dove sono gli articoli concernenti tale materia. Questo per una questione di tecnica legislativa. Ma credo anche io che il principio prospettato dall'ono-

revole Schiavetti sia meritevole di ogni attenzione da parte nostra.

ANDREUCCI. Io non trovo che questo articolo aggiuntivo richieda grandi meditazioni. La *ratio legis* del proponente, a cui mi associo, mi pare molto semplice. Si vuole evitare sostanzialmente che venga nominato presidente dell'ordine qualcuno che, essendo espressione di altri ordini, potrebbe avere delle interferenze anche notevoli sull'ordine dei giornalisti. Mi sembra che questo sia un principio evidente, che si debba accettare oltretutto come un principio di moralità professionale e comunque di moralità generale, e non credo che abbia bisogno di particolari meditazioni.

PINNA. Non mi sembra che sia una questione da risolvere con una disposizione legislativa. Si tratta di una questione di costume, di una questione, come diceva dianzi il collega Andreucci, di moralità. Per questi motivi, mi pare che consacrare tale opinione in una disposizione di legge sia assolutamente inutile, e, fors'anche, dannoso. È una questione di sensibilità etica.

PRESIDENTE. La strada che si potrebbe eventualmente seguire è la seguente: ove, da parte di qualche collega, si dovesse pensare che l'articolo 8-bis possa interferire sugli articoli successivi all'articolo 8, già approvato, bisognerebbe, evidentemente, addirittura rinviare ad una prossima seduta la discussione sull'articolo 8-bis e sugli articoli successivi.

Tuttavia a me pare che il contenuto dell'articolo 8-bis non interferisca sostanzialmente sugli articoli successivi.

ANDREUCCI. Faccio rilevare alla Commissione che, essendo stato accettato l'emendamento da noi proposto, riguardante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, tale articolo aggiuntivo interferisce precisamente sull'articolo 18, che dovremo discutere a suo tempo.

PRESIDENTE. La discussione dell'articolo 8-bis è sospesa. Procederemo, frattanto, all'esame dell'articolo 9 e successivi, fino all'articolo 18. Ove, comunque, dovesse insorgere quello che in questo momento non è previsto, né prevedibile, nel senso che possa esservi un'interferenza del contenuto dell'articolo 8-bis sugli articoli precedenti al numero 18, resta inteso, onorevoli colleghi, che la seduta sarà sospesa.

Dò lettura dell'articolo 9:

Attribuzioni del presidente.

« Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea de-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

gli iscritti, ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età ».

BREGANZE, Relatore. Propongo un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 9, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le », l'aggettivo: « altre ». Tale modifica ha puramente fini letterari.

PINNA. Dal punto di vista letterario il collega Breganze ha ragione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Pur ritenendo pleonastica tale modifica aggiuntiva, quale rappresentante del Governo non mi oppongo all'accoglimento dell'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: « convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le », la parola: « altre ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Breganze.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 9 così emendato:

« Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine: convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente o il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, o nel caso di pari anzianità, il più anziano per età ».

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'Assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati e di pareri.

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento sostitutivo al primo comma di detto articolo: « Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni... ». Ha altresì proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. A nome del Governo, non mi oppongo all'accoglimento degli emendamenti proposti dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 10 dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto allo stesso articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso che resta così formulato:

ART. 10.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria,

e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'Assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro dei praticanti, e per il rilascio di certificati e di pariri;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 3, 4 e 5, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consiglieri.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

Assemblea.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito per posta raccomandata, almeno dieci giorni prima, a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'av-

viso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero di intervenuti.

Il presidente e il segretario del Consiglio assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A questo articolo sono stati presentati emendamenti dal Comitato ristretto e dall'onorevole Breganze.

BREGANZE. Ho avuto modo di osservare questo: all'articolo 3, circa le modalità di convocazione delle assemblee ci si è richiamati alle norme vigenti per le assemblee stesse. In questo articolo 12 noto un contrasto con quanto abbiamo approvato all'articolo 3 in quanto non si fa accenno alle norme generali per le convocazioni dell'assemblea e, quindi, non si parla, per esempio, di prima e di seconda convocazione.

Quello che abbiamo detto in precedenza, nella legge, mi sembra utile essere recepito anche in questo articolo, che io non condivido pienamente nella formulazione attuale. Propongo, quindi, di spostare l'articolo 12, per esigenze di coordinamento, dopo l'articolo 14, che diventa, previa nuova formulazione, articolo 13. Coordinando, quindi, la numerazione degli articoli in conseguenza di questo spostamento, l'articolo 13 diventerà 12 e l'articolo 14 diventerà 13. Oltretutto per ragioni di coordinamento, tale spostamento mi sembra utile perché l'articolo 12 dovrebbe assumere una nuova formulazione, introducendovi i seguenti principi: 1°) il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine, assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea; 2°) l'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; 3°) si applica, per quanto altro, il disposto dell'articolo 3.

Queste le ragioni del mio emendamento.

PINNA. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Breganze.

Mi preoccupa soltanto quella parte dell'articolo 14 — che diventerebbe poi 13 — in cui si parla della convocazione dell'assemblea senza ritardi.

Evidentemente questa formula « senza ritardi » non elimina alcune perplessità circa le modalità di convocazione. Vorrei che il punto fosse meglio chiarito.

BREGANZE. La sua preoccupazione, onorevole Pinna, è giustificata. Voglio dire che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

il concetto sarà precisato meglio dicendo: « senza ritardi e comunque con un intervallo di otto giorni ».

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Breganze tende a far sì che l'articolo 12 diventi articolo 15, cioè che sia collocato dopo l'attuale articolo 14.

PINNA. Ciò non toglie validità alla mia osservazione.

BREGANZE, Relatore. Io non ho pensato a questo aspetto prospettato dall'onorevole Pinna.

PRESIDENTE. Quindi il relatore potrebbe meditare un momento sull'osservazione dell'onorevole Pinna, e frattanto do la parola all'onorevole Kuntze che me l'ha chiesta.

KUNTZE. Io sono d'accordo con l'onorevole Breganze per quanto riguarda la sistemazione dell'articolo. Però, formulerei qualche riserva per quanto riguarda l'unica convocazione. Noi questo problema lo affrontammo nel Comitato ristretto e, per armonia con quelle che sono le norme contenute in tutte le leggi che riguardano i consigli professionali e, per ragione di opportunità pratica, ritenemmo opportuno di predisporre una seconda convocazione, anche per ovviare al pericolo che, trattandosi di un'unica convocazione, si andasse all'assemblea con un numero di partecipanti addirittura irrisorio rispetto al numero degli iscritti negli albi.

La seconda convocazione, se non ricordo male, venne accolta dal Comitato ristretto come una maggiore garanzia per la serietà dell'assemblea. Quindi, non so se il relatore Breganze possa consentire in questa mia osservazione; ad ogni modo concordo con lui per quanto riguarda la sistemazione dell'articolo e per le altre correzioni di carattere formale, che incidono in parte anche sulla sostanza della norma.

Io sono del parere che sia opportuno ordinare la seconda convocazione, stabilendo quali devono essere i termini e aderendo ad una abbreviazione della convocazione per rendere più sollecito l'espletamento dell'assemblea.

In relazione a quanto diceva l'onorevole Pinna, credo anche io che adottare nelle leggi delle formule generiche sia sempre pericoloso. Quel « senza ritardo » dice molto e dice niente, perché lascia all'arbitrio del presidente di convocare l'assemblea. Se il presidente non vuole, troverà sempre mille giustificazioni per non convocare l'assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato un emendamento ai due commi dell'articolo: « L'assemblea è convocata dal presidente mediante l'avviso contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta mediante raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. In merito agli emendamenti presentati dall'onorevole Breganze, debbo dichiarare che non mi oppongo a che venga spostato il collocamento dell'articolo, inserendolo dopo l'articolo 14 del disegno di legge. Non mi oppongo neppure alla modificazione della rubrica, sostituendo alla parola « Assemblea » le altre: « Norme comuni per le assemblee ».

Per i primi due commi insisto nella proposta di emendamento che or ora ha letto il signor Presidente. Mi pare che vi siano compresi tutti i concetti enunciati or ora anche dall'onorevole Kuntze, che rimanga soprattutto il concetto che le riunioni devono essere due, in prima e seconda convocazione, si stabiliscano le modalità e la loro validità, soprattutto per la seconda convocazione, e si dettano anche tante altre norme complementari che valgono a dare una maggiore garanzia e precisazione all'avviso di convocazione, in maniera che tutti gli interessati siano tempestivamente informati e siano anche informati del contenuto e dell'oggetto delle discussioni che nell'assemblea saranno fatte.

Per tutto il resto, cioè per i commi 3, 4 e 5, mi permetto di insistere, perché sia approvato il testo formulato nel disegno di legge. Non mi opporrei all'ultimo comma, che ha indicato come emendamento l'onorevole Breganze e che non figura nel testo del disegno di legge, in quanto è un emendamento aggiuntivo.

PINNA. Io proporrei questa formula per l'attuale articolo 14: « Il presidente oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo delibera il consiglio o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione degli oggetti da trattare da parte di almeno un quarto degli iscritti all'ordine ». Eliminarei « senza ritardo », perché poi seguirà quell'articolo in cui si fissa o il termine di dieci giorni, come si è detto finora, o il termine di 15 giorni, come propone il Governo.

KUNTZE. Credo che l'onorevole Pinna sia animato dalle migliori intenzioni, ma il suo emendamento non risolve il problema, perché l'obbligo di convocare l'assemblea mediante avviso da spedirsi un certo numero di giorni prima, non incide sull'obbligo del presidente di convocare con sollecitudine l'assemblea.

Il presidente sarebbe sempre a posto, mandando la raccomandata dopo 15 giorni o anche dopo 6 mesi dalla richiesta di convocazione degli iscritti. In altri termini, l'obbligo di convocare l'assemblea dovrebbe essere riferito in relazione alla richiesta fatta dal consiglio o da un quarto degli iscritti.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, tra le tante proposte fatte a proposito dell'articolo 12, non si può dire che vi sia contrasto. Si tratta di chiarimenti reciproci fra i colleghi.

Ora così stando le cose ritengo utile una sospensione di qualche minuto perché si formuli un testo concordato, dato che non c'è contrasto sostanziale fra i vari emendamenti.

Sospendo, pertanto, la seduta per permettere ai presentatori dei vari emendamenti di concordarne uno unico.

(La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,15).

PRESIDENTE. Riprendiamo il nostro esame. L'onorevole Breganze ha facoltà di riferire sull'accordo raggiunto.

BREGANZE, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta del collega Pinna, essa mi sembra esatta e pertinente.

Per quanto riguarda l'articolo 12, che avevamo suggerito di spostare e modificare come dianzi dicevo, io proporrei una rettifica che spero sodisfi le preoccupazioni fondate dei colleghi e del Governo. Io ero d'avviso che per le assemblee minori, cioè quelle concernenti i conti e le straordinarie, e le chiamo minori in riferimento a quella per il rinnovo delle cariche, basi un'unica convocazione. Ritengo comunque, per non appesantire i termini, di accedere viceversa alla proposta formulata utilmente e dal Governo e dal collega Schiavetti di conservare anche per le altre assemblee la doppia convocazione. Pertanto lascerei immutata la collocazione e i primi due commi dell'articolo 12. Modificherei invece ulteriormente il terzo comma in questi sensi: « Per le assemblee previste dai due articoli precedenti, si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 3 », salvo una più precisa ed elegante formulazione. In tal modo si conserva la garanzia della raccomandata e delle altre disposizioni dell'articolo 3, che si rivelano utili anche per queste diverse assemblee. È evidente che la formula che adesso ho suggerita sarebbe sostitutiva anche della formula proposta dal Comitato ristretto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se il Presidente me lo consente vorrei esprimere un punto di vista del Go-

verno circa l'articolo 14, che è collegato e che nella collocazione finale va sistemato prima di quello che è l'ex articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Devo dichiarare che accetto senz'altro la formulazione del primo comma dell'articolo 14, perché fra l'altro non fa che ripetere il testo del disegno di legge con la eliminazione della frase « senza ritardo ». Nel secondo comma preferirei usare piuttosto la formula positiva, nel senso che invece di dire « Tale convocazione non può essere fatta » direi meglio « Tale convocazione deve essere fatta ».

PINNA. D'accordo, la sostanza è quella.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento definitivo proposto dall'onorevole Breganze, non mi oppongo al suo collocamento dopo l'articolo 14, accetto la modificazione della rubrica, solo vorrei che quel termine di dieci giorni indicato nel primo comma del testo del disegno di legge sia armonizzato con quello indicato nell'articolo 3, dove si parla di quindici giorni. Quindi ripeterei anche qui, cioè, nel primo comma dell'articolo 12 secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Breganze, questo termine di quindici giorni.

Per il resto, dopo quello che ha dichiarato l'onorevole Breganze, il quale rinuncia a sostenere la tesi dell'unica convocazione, dichiaro di accettare l'emendamento da lui proposto nella sua formulazione finale.

BREGANZE, *Relatore*. Puramente per un debito di chiarezza nella formulazione definitiva, devo ripetere, per quanto mi riguarda, che l'articolo 12 del disegno di legge in esame viene sostituito radicalmente, sia nella rubrica, sia nel testo, dall'emendamento che ho presentato ed illustrato dianzi. Ho proposto, altresì, una modifica integrativa al terzo comma di tale articolo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A nome del Governo, accetto l'emendamento del relatore Breganze. Se non erro, i primi due commi dell'articolo 12 restano invariati rispetto al testo del disegno di legge?

BREGANZE, *Relatore*. Non è esattamente così. Per quanto concerne il termine, l'articolo 12 si richiama all'articolo 3, già approvato dalla Commissione. Però, mentre l'articolo 3 indica il termine di 15 giorni, l'articolo 12 indica 10 giorni. Tuttavia, se la Commissione è d'accordo, non mi opporrei a che i due termini coincidessero, e corrispondessero a 15 o a 20 giorni.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Ho proposto altresì che l'attuale articolo 12 venga classificato col numero 14. Di conseguenza, l'articolo 13 diviene articolo 12, mentre l'articolo 14 diventa articolo 13.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero chiarire quanto segue. Dapprima io ritenevo che i primi due commi dell'articolo 12 restassero immutati. Invece il relatore ha precisato che tali commi ripetono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 3, già approvato. Prendo atto, quindi, di quanto ha affermato l'onorevole Breganze e dichiaro, a nome del Governo, che non mi oppongo all'accoglimento degli emendamenti presentati dal relatore. Tuttavia desidererei che il relatore precisasse altresì che cosa resterebbe dell'ex articolo 12.

BREGANZE, *Relatore*. Dell'articolo 12 rimangono immutati il penultimo e l'ultimo comma.

Ripeto, per maggior chiarezza, che i precetti contenuti nel testo dell'articolo 12 del disegno di legge in discussione conservano una portata generale, che si estende a tutte le varie assemblee, di cui si parla negli articoli 13 e 14 successivi. Per tale motivo ho ritenuto opportuna la collocazione dell'articolo 12 al posto attualmente occupato dall'articolo 14.

Ho rilevato altresì che alcuni precetti contenuti nell'articolo 12 ripetono sostanzialmente quelli dell'articolo 3, per la qual cosa ritengo opportuno rimandare all'articolo 3 per l'applicazione di tali norme, mentre, per quant'altro non contemplato nel suddetto articolo, rimane inalterato il disposto dello stesso articolo 12.

KUNTZE. Mi pare che la questione della numerazione degli articoli abbia un po' confuso le nostre idee. Mi sembra che l'onorevole Breganze abbia detto, nel suo precedente intervento, che l'articolo 12 dovesse essere collocato subito dopo l'articolo 14. Invece adesso ci ha fatto capire che l'articolo 12 viene classificato col numero 14. È esatto, onorevole Breganze?

BREGANZE, *Relatore*. È esatto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io riterrei opportuno di non preoccuparci, almeno per ora, della numerazione degli articoli, e di continuare la discussione specificatamente sul contenuto, sulla sostanza delle norme dei due provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. Mi pare che sul contenuto delle norme si sia già trovato un accordo. È sulla numerazione dei diversi articoli, invece, che mi pare esista una certa confusione.

PINNA. Io consigliereei di proseguire ordinatamente la discussione secondo la nuova numerazione degli articoli. Poiché è stato approvato l'articolo 11, occorre esaminare l'articolo 13, che, con l'emendamento del collega Breganze, diverrebbe articolo 12.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12, ex articolo 13 nel testo proposto dal relatore Breganze:

Assemblea per l'approvazione dei conti

« L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A nome del Governo, non mi oppongo al testo proposto dall'onorevole Breganze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con l'emendamento Breganze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13, nel testo proposto dal relatore Breganze:

Assemblea straordinaria.

« Il Presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'Assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'ordine. »

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta ».

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nella sua nuova formulazione:

« Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Segretario dell'Assemblea. In caso di impedimento del Presidente si applica il disposto dell'articolo 9. In caso di impedimento del Segretario l'Assemblea provvede alla nomina di un proprio Segretario. »

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voto dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 3 ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Prima di passare all'articolo 15 vorrei fare osservare agli onorevoli componenti la Commissione che si tratta di un articolo assai impegnativo per il quale è prevedibile una lunga discussione. Poiché i nostri impegni in Aula non ci consentono di proseguire ulteriormente la discussione, proporrei di rinviare l'esame degli altri articoli, ad una prossima seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

BREGANZE. Vorrei fare alcune osservazioni, a proposito di questo articolo 15, per memoria degli onorevoli colleghi, onde quando nella prossima riunione sarà ripreso l'esame del provvedimento, la Commissione avrà un'idea più precisa su quella che sarà la discussione su questo punto.

L'articolo 15 concerne la composizione del consiglio nazionale.

Il testo governativo prevede che ogni consiglio regionale elegga un proprio delegato a componente del consiglio nazionale tra i giornalisti professionisti e che poi si eleggano altre tre persone in qualità di pubblicitari a integrare il consiglio nazionale stesso. Il comitato ristretto, seguendo il concetto che aveva ispirato l'articolo 2, aveva suggerito, viceversa, che ogni consiglio locale elegga un professionista e un pubblicitario.

Avendo noi approvato l'articolo 2 dove prima si parlava di cinque professionisti e quattro pubblicitari, ora modificato in sei professionisti e tre pubblicitari, è ovvio che tali modifiche debbano riportarsi anche a questo articolo riguardante la composizione del consiglio nazionale e uniformarlo allo spirito della legge.

Inoltre vorrei dire che l'articolo, nel testo ministeriale, non prevede nessuna garanzia per un eventuale reclamo contro le operazioni elettorali, cosa che, invece, è prevista per i consigli regionali.

Domando: è opportuno introdurre anche qui una qualche garanzia? Questo consiglio nazionale è una specie di giunta delle elezioni, cioè un arbitro della sua stessa composizione, oppure no?

Un'ultima cosa: non vorrei che sorgesse il dubbio di fare in sede locale un'assemblea per eleggere il proprio consiglio e un'altra per il delegato che va a Roma. Io penso che siano da fare due elezioni in una unica assemblea.

PRESIDENTE. Queste osservazioni non sono altro che un'anticipazione per la futura discussione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1943, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 » (3681):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia » (3771):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Berlinguer, Bisantis, Breganze, Bufardeci, Cassiani, Cavaliere, Cocco Maria, Comandini, Dante, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Murgia, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Re Giuseppina, Scalfaro, Sforza, Silvestri, Viviani Arturo.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI